



www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 8/6/2009

BOLLETTINO INFORMATIVO n.4/2009

Il Sole 24 Ore dello scorso sabato 6/6/2009 ha dato la notizia che il giorno precedente l' Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello necessario per richiedere il rimborso dell'IRAP.

Ricordiamo brevemente di cosa si tratta (v. anche il ns. bollettino n.1/2009):

il c.d. decreto legge anti-crisi (D.L. 185 del 29/11/2008 convertito dalla legge n. 2 del 28/1/2009) ha previsto la possibilità di richiedere il rimborso del 10% dell'IRAP versata negli anni precedenti al 2008, a partire dall'esercizio 2004 (per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Successivamente l' Agenzia delle Entrate ha specificato che la norma deve essere intesa nel modo seguente: innanzitutto il rimborso spetta soltanto se alla formazione della base imponibile IRAP hanno concorso **spese per lavoro dipendente o interessi passivi**. Inoltre, l'importo che si può chiedere a rimborso non è pari al 10% dell'IRAP versata a suo tempo, bensì alle maggiori imposte (IRPEF o IRES) pagate a seguito della mancata deduzione del 10% dell'IRAP.

In poche parole, e tanto per avere subito un'idea di massima degli importi che si potranno richiedere, se consideriamo una società di capitali che abbia, a suo tempo, corrisposto l'IRES nella misura del 33%, a tale società spetterà il rimborso dell'IRES pagata sul 10% dell'IRAP allora non dedotta, e cioè un importo pari al 3,3% dell'IRAP pagata.

E' stato previsto, inoltre, che le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica e poiché le risorse a disposizione sono limitate, i rimborsi verranno erogati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Ciò premesso, con il provvedimento di venerdì scorso l' Agenzia delle Entrate ha stabilito che il cosiddetto "click-day", cioè il momento a partire dal quale sarà possibile presentare le suddette

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 - 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

istanze, è fissato alle ore 12,00 del 12/6 p.v., concedendo quindi ai contribuenti soltanto poco meno di una settimana per effettuare tutti i conteggi (che come vedremo non sono semplicissimi).

Data la concomitanza con le innumerevoli scadenze di questo periodo (bilanci, saldi e acconti imposte, studi di settore, ICI, diritto CCIAA) la scelta di tale giorno risponde certamente alla logica di mettere in difficoltà il più possibile sia i contribuenti che i loro consulenti, così da limitare al massimo le richieste.

E' ovvio che, dati i tempi ristrettissimi ed i numerosi adempimenti in scadenza, sarà inevitabile dare la precedenza alle situazioni che presentano gli importi più rilevanti, rinviando ad un secondo momento l'invio delle istanze che evidenziano rimborsi di minore importo: come detto sopra, l'invio in un secondo momento (ma comunque entro 60 giorni dal 12/6) non fa perdere il diritto al rimborso, però influisce sull'ordine cronologico secondo il quale i rimborsi verranno liquidati. Per questo motivo, poiché non sarà sicuramente possibile predisporre tutte le istanze entro le ore 12 del 12/6 p.v., suggeriamo di dare la precedenza a quelle con gli importi più elevati.

Passando ora agli aspetti tecnici, dalla lettura delle istruzioni al modello emerge che, per ciascun periodo d'imposta interessato dal rimborso (e cioè 2004, 2005, 2006 e 2007) si deve far sempre riferimento all'IRAP versata, utilizzando quindi il criterio di cassa, analogamente a quanto avviene relativamente al 2008 per la deduzione da indicare nella dichiarazione dei redditi di quest'anno.

Normalmente, dunque si dovrà seguire la seguente tabella:

Periodo d'imposta	Versamenti da considerare
2004	Acconti 2004
2005	Saldo 2004 e acconti 2005
2006	Saldo 2005 e acconti 2006
2007	Saldo 2006 e acconti 2007

Inoltre, eventuali versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso dovranno essere presi in considerazione nell'anno in cui sono stati materialmente effettuati.

Per completezza di trattazione, ricordiamo che il saldo 2007 e gli acconti 2008 sono stati presi in considerazione in fase di determinazione delle imposte relative all'anno 2008, per cui non vanno – ovviamente – chiesti a rimborso.

Ricapitolando, per poter richiedere il rimborso in questione occorre procedere come segue in relazione a ciascun esercizio:

- 1) controllare che il contribuente abbia sostenuto spese per personale dipendente e/o interessi passivi sia per l'esercizio cui si riferisce il saldo, sia per quello cui si riferisce l'acconto (oltre che per quello cui si riferiscono eventuali ravvedimenti operosi);

- 2) controllare i versamenti effettuati nell'anno, considerando che gli acconti non possono essere chiesti a rimborso per la parte che eventualmente ecceda l'IRAP di competenza dell'anno stesso;
- 3) rideterminare il reddito imponibile (IRPEF o IRES) dell'anno e quindi la minore imposta o il maggior credito spettante. Nel caso in cui si fosse avuta una perdita, si determinerà la maggior perdita sfruttabile negli esercizi successivi fino al 2007 (ed in questo caso si avrà nuovamente una minore imposta o un maggior credito nel primo esercizio capiente) o da riportare in avanti.

Rimaniamo, quindi, in attesa di Vostre comunicazioni in merito e della documentazione necessaria da parte di coloro che hanno il centro amministrativo interno.